

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 484/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 1º marzo 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 ⁽⁴⁾ l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada è soggetta a una licenza comunitaria, vale a dire a un documento unificato.
- (2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria, vale a dire i trasporti internazionali di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e i trasporti di cabotaggio definiti e previsti dal regolamento (CEE) n. 3118/93 ⁽⁵⁾, impedisce agli Stati membri di verificare se i conducenti dei paesi terzi siano assunti a termini di legge o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto conformemente alle norme di legge.
- (3) Occorre quindi istituire un attestato di conducente e limitare il campo d'applicazione del presente regolamento ai conducenti cittadini dei paesi terzi e decidere

successivamente l'eventuale estensione del medesimo, in base a una valutazione della Commissione.

- (4) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare degli Stati membri e della Comunità in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori.
- (5) L'impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore dà luogo a condizioni per cui i conducenti dei paesi terzi sono talvolta ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.
- (6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.
- (7) Questo tipo di violazione sistematica della legislazione nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.
- (8) Le autorità di controllo non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti assunti in modo irregolare.
- (9) L'introduzione di un attestato di conducente non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri e può pertanto essere realizzata meglio a livello comunitario, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 28.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 2001 (GU C 9 dell'11.1.2002, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).